

COMUNE DI BORDANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

TITOLO I°
DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE .-

Art.1 - Il servizio comunale di polizia rurale ha per fine di fare osservare, nell'ambito territoriale del Comune, le leggi, i regolamenti e le disposizioni tutte emanate dalle Autorità competenti e specialmente di ottenere la stretta osservanza delle norme richiamate e perviste nel presente regolamento.-

Art.2 - Il servizio di polizia rurale è disimpegnato, oltre che dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, dai funzionari allo stesso preposti dalla autorità comunale e dagli agenti del Comune (guardie campestri) coadiuvati, nei limiti delle facoltà a queste concesse, dalle guardie particolari private, sotto la direzione del Sindaco.-

Art.3 - I vigili e le guardie campestri sono agenti di polizia giudiziaria e pertanto hanno i doveri e le facoltà inerenti a tale loro qualità, come dalle relative disposizioni del Codice di Procedura Penale.-

Per atti che eccedono le loro facoltà di agenti, devono essi prospettare la eventualità opportunità ad un ufficiale di polizia giudiziaria residente nel Comune od in mancanza al Sindaco.-

TITOLO 2°

NORME RELATIVE AI COMUNI PERICOLI

Art.4 - E' vietato:

- a) - esercitare in luoghi pubblici, aperti al pubblico e nelle immediate vicinanze, attività pericolose per loro natura o per i mezzi adoperanti e parimenti esporvi o lasciarvi cose che possono determinare pericoli per i passanti.
- b) - lasciare covoni od altra materia infiammabile lungo le linee ferroviarie a distanza inferiore a m. 20 dalla più vicina rotaia;
- c) - accendere fuochi, anche se si debbi, stoppe e cespugli, a distanza minore di m. 50 da fabbricati abitati, lungo i margini delle strade e dovunque possano costituire pericolo per fabbricati pagliai o raccolti.-

In ogni caso di accensione dei fuochi, dovranno usarsi le cautele necessarie ad evitare ogni pericolo ed ogni fuoco acceso dovrà essere custodito da persona o persone idonee fino al compiuto suo spegnimento.-

Art.5 - L'accensione di fuochi di artificio, di razzi antigrandine, di mortaretti ed in genere ogni esplosione pericolosa è vietata a chi non sia stato autorizzato dalle Autorità competenti al di fuori dei luoghi specificati nell'autorizzazione e senza l'osservanza dei tempi e delle modalità ivi prescritte.-

Occorrono costruire e gestire depositi o magazzini per la conservazione delle sostanze esplodenti od infiammabili da usare per lavori agricoli, l'interessato deve sottostare alle disposizioni del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931.n° 773 e del relativo

le di cui il Decreto del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 modificato dal D.M. 12 maggio 1937, sulle norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e i trasporti di olii minerali.=

Art.6 - In caso di incendio a fabbricato, chi ne sia accorto e tenuto a dare immediatamente l'allarme agli abitanti di quel fabbricato e dei vicini ed a procurare che ne sia avvertita nel minor tempo possibile la Autorità Comunale.= Le persone presenti nelle vicinanze dell'incendio sono tenute a prestare la opera loro per lo spegnimento.= Nessuno può porre ostacoli allo uso dell'acqua esistente nei propri pozzi, serbatoi o cisterne, nè di macchine od utensili in suo possesso, nè opporsi all'accesso in fabbricati o sui tetti delle persone addette, semprechè ne sia richiesto da chi preposto all'opera di spegnimento ed isolamento del fuoco salva la rifusione dei danni eventuali.=

Qualora l'incendio si verifichi di notte, i vicini non possono rifiutarsi di illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dai preposti.

Art.7 - Le operazioni di spegnimento saranno dirette dal più elevato in grado, in mancanza dal più elevato in grado dei Carabinieri presenti, in mancanza, dal Sindaco o da persona da lui designata.=

Trattandosi di incendio nei boschi, le operazioni di spegnimento saranno dirette dal Corpo Forestale dello Stato, ed in mancanza dalle persone indicate nel comma precedente.=

Art.8 - Chi, per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o comunque sparga sul terreno sostanze venefiche che possano recar danno all'uomo o all'animale domestico è tenuto a darne preventivo avviso all'Autorità Comunale, ed a sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di efficacia del veleno tabelle recanti ben visibili la scritta "Fondo, ovvero, terreno avvelenato".=

TITOLO 3°

IGIENE, NETTEZZA E QUIETE PUBBLICA.=

Art.9 - E' vietato:

- a) - danneggiare, inquinare e lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche e i pubblici abbeveratoi e le fontane;
- b) - lavare nelle fontane pubbliche e nei pubblici abbeveratoi;
- c) - convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati materie putride;
- d) - gettare o lasciare defluire nelle chiaviche e nei fossi di scolo qualunque materia che possa impedire o diffidare il deflusso delle acque o produrre esalazioni putride;
- e) - apportare modifiche al corso di acque pubbliche, mediante qualsiasi opera anche se provvisoria, salvo particolare autorizzazione dell'autorità competenti.=

Art.10 - Sul suolo pubblico è vietato:

- a) - svolgere qualsiasi privata attività che ne comporti l'occupazione anche temporanea senza averne ottenuto permesso scritto dal Sindaco;
- b) - gettare od accumulare rottami, residui di demolizioni, materiali rifiuto, spazzature ed immondizie. I contravventori oltre a soggiacere all'ammenda, dovranno, nel più breve termine, provvedere alla rimozione dei materiali abusivamente depositati;
- c) - trasportare letame ed immondizie senza adottare nel carico e nel trasporto le misure necessarie ad evitarne disposizioni.=

Art.11 - E' vietato tenere il concime e cumuli nel cortile e nelle

Art. 12 - Le concimaie devono essere normalmente ubicate a non meno di 15 metri dagli ambienti abitati e dalle sorgenti, depositi e fontane di acque potabili. In caso di mancanza di spazio possono essere ubicate anche a distanza minore, non inferiore però a m.....=

Art. 13 - Le concimaie nei cortili chiusi e quelle a distanza dalle abitazioni minore di quanto sopra prescritto devono essere munite di coperchio impermeabile.=

Art. 14 - Dalle limitazioni, prescrizioni di cui sopra sono escluse le concimaie costituite da celle zimotermitiche.=

Art. 15 - Per la costruzione di nuove stalle e concimaie si richiamano le disposizioni di cui al T.U. leggi sanitarie 27.7.1934; n° 1265, copia 4° e 6°.=

Art. 16 - I deflussi delle latrine e così pure i liquami delle stalle devono essere immessi in apposite fosse munite di coperchio a perfetta tenuta.=

Art. 17.- Dai cortili, dalle aie e dai fondi annessi alle case rurali deve essere assicurato, a cura dei possessori, il costante deflusso delle acque piovane.=

Art. 18- E' vietato imbrattare muri prospicienti le pubbliche vie, anche con disegni e scritturazioni di qualsiasi genere.= E' in facoltà del Sindaco sentita la Giunta Comunale di determinare in ogni centro abitato del Comune uno o più luoghi per l'affissione dei pubblici manifesti.= In tal caso ogni affissione di manifesti in luoghi diversi di quelli come sopra fissati e salve contrarie disposizioni di legge è vietata.=

Art. 19 - E' vietato mendicare in luoghi pubblici od aperti al pubblico.=

Art. 20 - Dopo le ore 22 e sino all'alba è vietato produrre, sia in luogo pubblico che privato, rumori che turbino la quiete pubblica.=

TITOLO 4°.

TUTELA DEI BENI PUBBLICI E VIABILITA'

Art. 21 - E' vietato occupare anche temporaneamente suolo pubblico senza permesso scritto del Sindaco.

Art. 22 - E' vietato eseguire nelle strade comunali e vicinali e così pure nelle pubbliche piazze ed ai margini delle strade qualsiasi opera che possa pregiudicare comunque il libero transito.=

Art. 23 - Per nuovi accessi delle strade comunali e fondi privati deve esserne fatta richiesta scritta e motivata al Sindaco, che dovrà evaderla entro 15 giorni.=

Art. 24 - Chi ha il diritto di attraversare le strade pubbliche con condotti d'acqua è obbligato alla manutenzione dei relativi manufatti.=

Art. 25 - Nei nuovi impianti di alberi o di siepi lungo i margini delle strade comunali devono essere osservate le distanze prescritte dal Codice Civile all'art. 892, e cioè di m. 3 per gli alberi di alto fusto, di m? 1,50 per gli alberi di basso fusto, di cm. 50 per le siepi, dal ciglio della strada. Per gli impianti esistenti i possessori sono tenuti a contenerne la vegetazione in modo di non danneggiare la strada né ostacolare il transito sulla stessa.=

Art. 26 - I fossi e scoli di proprietà privata, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, devono dai loro possessori venir mantenuti espurgati ed occorrendo allargati ed approfonditi in modo che possano

contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano sorgive o pio-
vane, che in essi si riversino. =

Art. 27 - I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali, anche
dove i fossi siano in tutto o in parte in proprietà del Comune, devono
essere costruiti e mantenuti dai possessori dei fondi di cui danno ac-
cesso in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle
acque. =

Art. 28 - Qualora gli obbligati non provvedano a quanto prescritto dagli
articoli 25, 26 e 27, potrà il Sindaco con sua ordinanza, da notificarsi
agli interessati, assegnare ad essi un congruo termine non inferiore a
giorni 15, per detti adempimenti, con avviso che in caso di inadempienza
i lavori saranno fatti eseguire dal comune a loro spese. =

Art. 29 - E' vietato ingomberare in qualsiasi modo e forma le strade comu-
nali e vivinali e le pubbliche piazze. Qualora ciò si renda temporanea-
mente necessario ed utile per lavori od altri giustificati motivi, gli in-
teressati devono farne domanda scritta, specificando i motivi delle occupa-
zioni e la durata della stessa, al Sindaco che provvederà con sua ordina-
za, precisando, in caso di accoglimento, la durata ed eventualmente le
modalità delle occupazioni. =

Art. 30 - In ogni caso, a chi siasi trovato, con autorizzazione del Sind
ovvero per caso fortuito o forza maggiore, ad avere determinato ingombr
su piazze o su strade pubbliche è fatto obbligo di immediatamente prov-
vedere a tutte le segnalazioni necessarie perchè siano evitati così di
giorno come di notte pericoli ai passanti. =

Art. 31 - Sulle strade comunali è vietato:

- a) - il percorso di trattorie cingolate che non siano munite di sovrapa-
tini e che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) - il traino a strascico di legname, fascine od altro materiale, amen-
che le strade non siano coperte da uno strato di neve e di ghiaccio suf-
ficiente ad evitare ogni danno al fondo stradale;
- c) - il percorso di veicoli che per sagoma o carico rendono impossibile
l'incrocio con altri;
- d) - condurre o girare qualsiasi macchina agricola nei lavori per le co-
tivazioni di fondi adiacenti, dovendosi all'uopo far uso delle rel-
ve capezzagne, sui fondi stessi. =

Art. 32 - Se il transito su determinate strade comunali o vicinali si pre-
senta per qualsiasi motivo, pericoloso, è in facoltà del Sindaco di vie-
tarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade stesse
come pure di imporvi il transito in senso unico e di vietarvi la sosta
per talune specie di veicoli o per tutti, e ciò facendo apporre nei luo-
ghi ed alle distanze del caso i segnali previsti del Codice stradale. =
Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sop-
venuto pericolo su strade statali o provinciali nel territorio del Com
dando pronto avviso del sopravvenuto pericolo e delle disposizioni da
prendere d'urgenza alle Autorità preposte adette strade per i provvedimen-
ulteriori di loro competenza. =

Art. 33 - In occasione di abbondanti nevicate, alluvioni od altre calam
il Sindaco può, con sua ordinanza, fare obbligo ai cittadini di fornir
mezzi di trasporto e manovalanze per la riattivazione del transito sul
strade interrotte. =

A tal uopo il Comune redigerà apposito ruolo per il riparo dell'onere
gli abitati. =

Art. 34 - E' vietato entrare nei fondi altrui recintati, ed in tutti quelli anche non recintati nei quali siano in atto colture suscettibili di danno. E' vietato accedere e transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente divieto, anche se incolti, la dove non esistono apparenti servitù di pubblico passaggio, salvo che nell'atto di inseguire sciami di api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario, o per esercizio di caccia vagante, sempre però nei tempi, con i modi e con le limitazioni prescritte dal C.C. e dalla legge speciale sulla caccia. - L'esercizio di servitù private di passaggio s'intende strettamente limitato alle persone aventi diritto. Chiunque usando di un diritto di servitù pubblica o privata o di una delle facoltà sopra ricordata, acceda o transiti sul fondo altrui è tenuto a prendere tutte le misure ed a curare tutti gli avvedimenti necessari ad evitare ogni danno. =

Art. 35 - E' particolarmente vietato, senza il consenso del conduttore del fondo, spigolare, rastrellare, raspollare ed in genere raccogliere residui sul fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti. =

Art. 36 - Le disposizioni di cui agli articoli precedenti valgono anche rispetto ai beni patrimoniali del comune salva nel Sindaco la facoltà di autorizzare, con sua ordinanza, deroghe parziali e temporanee. =

Art. 37 - Qualora nottetempo in campagna o comunque in circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (Art. 61 paragrafo 5 C.P.) le guardie comunali sopprendano persone, con cose o con tracce che facciano presumere avere esso poco prima commesso un reato contro la proprietà (art. 237 C.P.P.), le guardie stesse potranno al fermo di dette persone o alla temporanea custodia delle cose trovate in loro possesso e delle quali non risultino giustificate la provenienza.

TITOLO 6°

SORVEGLIANZA E TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.

Art. 38 - E' vietata l'introduzione e la circolazione nel comune di animali feroci senza l'autorizzazione scritta del Sindaco e senza l'osservanza, oltrechè delle comuni cautele, di quelle che egli potrà ordinare nell'autorizzazione stessa. =

Art. 39 - Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia. E' proibito lasciar vagare su aree pubbliche animali da cortile. =

Art. 40 - I cani da guardia, fuori dai cortili recintati chiusi, devono essere muniti di museruola, legati o tenuti a guinzaglio. =
I cani da caccia accompagnati dal loro proprietario durante la stagione di caccia o per esercitazione di addestramento, possono essere lasciati sciolti o senza museruola. =

Art. 41 - Le guardie comunali devono fermare e trattenere gli animali sorpresi in violazione degli articoli precedenti, provvedendo alla loro custodia, in attesa delle disposizioni dell'Autorità Comunale. =

Art. 42 - Chi nei propri fondi trovasse animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne pronto avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, od altrimenti al Sindaco, salva la rifusione dei danni eventuali. =

Art. 43 - Chiunque si trovi in possesso di animali che risultino sospetti da morbo contagioso, deve immediatamente notificarli all'Autorità Comunale per i provvedimenti del caso, ai quali il possessore degli

Animali deve assoggettarsi. =

Art.44 - Per i cani sospetti di rabbia provvedono le norme contenute negli articoli dal 48 al 53 del Regolamento generale di polizia veterinaria IO maggio 1914, n° 533. =

Art.45 - Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi costringendoli in posizioni innaturali, così da recare loro inutile sofferenza salvi i casi di particolare necessità. =

Art.46 - Le guardie comunali che vengono a conoscenza dei maltrattamenti di animali nei modi indicati nell'art. 727 C.P. provvederanno ad elevare la relativa contravvenzione, ed a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria. =

Art.47 - Con richiamo alle leggi vigenti sulla caccia e sulla pesca, è vietata la distruzione di animali insettivori utili all'agricoltura, come uccelli, ricci, talpe, batraci ecc. = Nel caso che gli stessi si rendessero dannosi alle colture sarà fatta domanda all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, per avere istruzioni circa la loro eliminazione. =

Art.48 - Sono vietate la cattura e la distruzione dei covi e dei nidi qualsiasi specie di selvaggina, eccezion fatta per quella di rapina, senza uno speciale permesso dell'Ispettorato dell'Agricoltura. =

TITOLO 7°.

NORME RELATIVE AL PASCOLO.

Art.49 - Il pascolo di qualunque specie di animali è vietato:

- a) - sui terreni altrui di privato possesso, salva autorizzazione del possessore del fondo;
- b) - sui fondi del comune, siano questi demaniali o patrimoniali, salvi nei loro limiti e con le rispettive modalità, gli eventuali usi civici o l'autorizzazione scritta dal Sindaco;
- c) - lungo le strade ed i fossi laterali di queste, sulle rampe di sostegno e sugli argini dei fiumi e dei torrenti;
- d) - durante le ore notturne dovunque, salvo che nei fondi interamente recintati, inguisa da escludere la possibilità di sbandamenti del bestiame e dei danni che ne potrebbero conseguire. =

Art.50 - Gli animali al pascolo devono essere costantemente sorvegliati da una o, quando ciò risulti necessario alla loro custodia, da più persone idonee, salvo quando gli animali si trovino in fondo recintato come alla lettera d) dell'articolo precedente. =

Art.51 - Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esclusivamente esercitarsi in conformità degli elenchi compilati dal Corpo Forestale ed approvati dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura. =

Art.52 - Le persone che abitano o risiedono nei comuni, il cui territorio sia in tutto o in parte a vincolo forestale, devono denunciare all'Autorità Comunale gli ovini e i caprini in loro possesso. =

Art.53 - Mandrie di greggie non possono farsi entrare nel territorio del Comune senza autorizzazione scritta dal Sindaco, da chiedersi e da accordarsi a norma dell'art.27 del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con R.D. IO.5.1914, n° 533. =

Il Sindaco potrà anche prescrivere l'itinerario da far seguire. =

Art.54 - Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a darne immediatamente avviso all'arrivo al Sindaco. = ./.

TITOLO 8°.

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 56 - Per i boschi soggetti al vincolo forestale vigono le disposizioni della legge relativa (R.D. 30.12.1923, n° 3267). =

Art. 57 → Per i boschi non soggetti al vincolo è vietato: -

- a) - trasformarli in colture agrarie senza l'autorizzazione di cui al D.L. 30.12.1923, n° 3267, art. 192, modificato ai sensi della legge 23.1.1926 n° 23 art. 3;
- b) - tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;
- c) - tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudine. =

Art. 58 - E' dovunque e comunque vietato:

- a) - danneggiare piante di alto e medio fusto, siano esse di privato o di pubblica proprietà, scorteggiandole e defogliandole, e quando non sia per la regolare tenuta delle stesse svettandole; od effettuando in esse tagli che ne impediscono il normale sviluppo;
- b) - lasciarle danneggiare da animali in qualsiasi modo. =

Art. 59 - E' fatto obbligo ai possessori:

- a) - di immediatamente denunciare alle Autorità comunale ogni comparsa di malattie diffusibili o di parassiti animali o vegetali delle piante;
- b) - di applicare gli opportuni rimedi e di osservare tutte le prescrizioni che saranno indicate dall'Autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'Osservatorio fitopatologico competente per territorio, per la eliminazione o la limitazione di detti elementi nocivi e dei danni conseguenti, in conformità della legge 18.6.1931, n° 987 e successive modificazioni (Regolamento R.D. 12.10.1933, n° 1700 e R.D. 2.12.1937, n° 2504). =

Art. 60 - Allorchè siansi verificati nelle piante casi di malattie diffusibili, è vietato nella zona infetta ogni trasporto di esse o da loro parti, senza certificata di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per territorio. =

Art. 61 - Ad evitare la propagazione delle Nottua e della Piralide del granoturco, il materiale residuo (stocchi, steli, tutoli) qualora non sia stato raccolto od utilizzato entro il mese di marzo, salvo proroghe da concedersi dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per ragioni stagionali, di volta in volta dovrà essere distrutto mediante fuoco. =

Art. 62 - La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo, di cui alla legge 6.1.1931, n° 99, comprese nell'elenco approvato con R.D. 26.5.1932 n° 772, è riservata ai raccoglitori muniti della "Carta di autorizzazione" rilasciata dal Sindaco e limitatamente alla qualità di piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa. =

Art. 63 - E' vietato il commercio ambulante delle piante, fusti di piante e di sementi destinati alla coltivazione. =

TITOLO 9°.

DISPOSIZIONI GENERALI E DI PROCEDURA.

Art. 64 - Le contravvenzioni tutte ai divieti ed alle disposizioni del presente Regolamento, nonchè alle disposizioni ed agli ordini che in base allo stesso avrà emanato il Sindaco entro le sue facoltà, dovranno essere

accertate dai funzionari del Comune ed agenti con apposito "Verbale di accertamento" nel quale dovrà essere sempre espressamente dichiarato se la contravvenzione sia stata o meno contestata al contravventore personalmente. =

Art.65 - Qualora il contravventore richiesto delle sue generalità non le abbia fornite e non abbia indicato il suo domicilio, o comunque non possa essere con certezza identificato, potrà egli, dai funzionari od agenti, venire accompagnato alla stazione dei Carabinieri od all'Ufficio di P.S. più vicino, ovvero alla casa Comunale, per gli ulteriori accertamenti. =

Art.66 - Se nel fatto contravvenzionale si riscontrino gli estremi di un reato (delitto o contravvenzione) previste è punito dal Codice Penale o da altre vigenti leggi dello Stato e perseguibile d'ufficio, i funzionari ed agenti comunali, nella loro qualità di agenti di polizia giudiziaria, sono tenuti a compiere sommarie indagini per identificare se non conosciuto, il colpevole ed a trasmettere alla Autorità Giudiziaria il verbale di accertamento, a valere come denuncia per l'ulteriore procedimento con indicazione del presunto colpevole se identificato od in caso diverso, dagli elementi utili ad identificarlo. =
Se nel fatto contravvenzionale si riscontrano gli estremi di un reato come sopra, ma perseguibile soltanto a querela di parte, i funzionari ed agenti, resa edotta la parte lesa del suo diritto di sporgere querela inoltreranno parimenti il verbale di accertamento, anche agli effetti, qualora il fatto non risulti poscia altrimenti perseguibile e punibile per mancanza di querela, della accertata contravvenzione al presente Regolamento. =

Art.67 - Per le contravvenzioni previste nel presente Regolamento non costituenti reato la Giunta Comunale con sue regolari deliberazioni, determinerà:

- a) - le somme da doversi pagare dai contravventori, a titolo di ammenda, per ciascuna contravvenzione, nel loro minimo e nel loro massimo;
- b) - le contravvenzioni per le quali non sarà ammessa sanatoria con oblazione.

Tali deliberazioni dovranno essere pubblicate mediante affissione all'Albo Comunale per 15 giorni consecutivi, dopo intervenuta l'approvazione della G.P.A., dopo di che esse saranno esecutive;

Art.68 - Per le contravvenzioni non costituenti reato e per quelle non escluse con deliberazione della Giunta Comunale (art. 67 b) i contravventori, salvo quanto in appresso per i fatti contravvenzionali che abbiano recato danno, saranno ammessi ad oblazione. =

- a) - con pagamento del minimo della somma fissata a titolo di ammenda qualora esso venga immediatamente effettuato a mani del funzionario od agente che abbia contestata la contravvenzione personalmente al contravventore, al quale il funzionario od agente rilascia ricevuta di pagamento su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Sindaco;
- b) - parimenti con il pagamento del minimo dell'ammenda, qualora il contravventore cui la contravvenzione non sia stata contestata personalmente, ne faccia domanda al Sindaco entro giorni dieci dalla notificazione fattagli, nei modi di legge, del relativo verbale di accertamento;
- c) - mediante pagamento della somma che sarà determinata dal Sindaco fra il minimo ed il massimo dell'ammenda prevista, qualora il

mente, ma che non abbia effettuata oblazione a mani del funzionario od agente come sub a) ne faccia domanda al Sindaco entro i dieci giorni dalla notificazione del verbale.=

Art. 69 - Quando però il fatto e l'ommissione contravvenzionale abbia recato danno al Comune od a privati, l'offerta di oblazione non potrà essere accettata dal funzionario od agenti accertatore, che tuttavia ne farà costare il verbale.=

In questo caso, per essere ammesso all'oblazione il contravventore dovrà entro i giorni dieci dalla contestazione, farne al Sindaco domanda scritta; che potrà essere accolta dal Sindaco solamente previa rifusione al Comune od al proprietario privato del danno; con facoltà del Sindaco stesso, qualora il danno sia stato recato ad un privato, di equamente valutarlo, sentiti in contesto il danneggiato ed il contravventore.=

Qualora il fatto contravvenzionale continui a sussistere in sé stesso e nelle sue conseguenze, il Sindaco potrà prefiggere un termine al contravventore per l'eliminazione di quello e di questo, subordinando all'adempimento l'accoglimento della domanda di oblazione e salvo, in caso di inadempienza, a provvedere direttamente a spese del contravventore.=

Art.70 - I verbali di accertamento delle contravvenzioni per le quali non sia stata richiesta o non sia stata ammessa oblazione e di quelle per le quali, anche se ammessa la oblazione, questa non sia stata pagata nei termini eventualmente concessi dal Sindaco, saranno a cura di questa trasmessi all'Autorità Giudiziaria per l'ulteriore procedimento ai sensi del codice di Procedura Penale.=

Art.71 - Il Sindaco è autorizzato a costituirsi parte civile nel giudizio relativo.=

Art.72 - E' in facoltà della Giunta comunale di pubblicare quelle istruzioni speciali che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente regolamento.=

Art.73 - Il presente Regolamento abroga i precedenti e tutte le altre disposizioni dell'Autorità comunale che si riferiscono a materia in esso compresa.=

Art.74 - Un esemplare del presente Regolamento sarà costantemente tenuto a disposizione del pubblico presso gli Uffici Comunali.=

===== 0 =====

Deliberato con atto del Consiglio in data 22.7.1962, N° 24 come risulta dal Registro degli Originali.=

IL SINDACO

Siro



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno festivo di domenica 29 Luglio 1962, senza opposizioni

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Signature]

Approvato dalla G.P.A. in seduta del 4.3.1966, n° 5287I/II*
Udine, 8.Marzo 1966

IL PREFETTO

F.to

[Signature]

Pubblicato all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 10 MAR 1966 al 25 MAR 1966 ai sensi dell'art. 21 della Legge 9 giugno 1947, n° 530

IL SEGRETARIO COMUNALE



[Signature]